

Da “Il Sole 24 Ore”

Secondo pilastro - Complementare, l'armonizzazione è ancora lontana

DOPPIA CONFERMA -

La Commissione presenta : due studi indipendenti che segnalano le differenze di regole nei vari Stati -

Enrico Brivio

BRUXELLES. Dal nostro inviato

Approvare un quadro normativo comune per le pensioni complementari potrebbe aiutare la mobilità dei lavoratori da un Paese europeo all'altro e migliorare l'efficienza del mercato unico. A riprova di queste tesi, la Commissione europea ha esibito ieri due studi indipendenti, svolti da «Hewitt Associate» e dall'«Higher Institute for labour Studies» su un'inchiesta di Eurobarometro. Limiti elevati La prima analisi, svolta sui sistemi di previdenza complementare di nove Paesi Ue, indica che il 32% dei meccanismi prevede il versamento di contributi per oltre due anni, prima di acquisire diritti a percepire i benefici, mentre la Commissione propone di dimezzare e portare a un anno il limite minimo. Inoltre, un quarto dei sistemi non offre rivalutazione ai versamenti “dormienti” che vengono lasciati in deposito da un lavoratore che cambia lavoro. Risultati che chiaramente dimostrano, secondo Bruxelles, la necessità di introdurre standard minimi europei per i diritti pensionistici complementari. La mobilità Il secondo studio indica invece che, in media, circa il 40% dei lavoratori cambia lavoro entro cinque anni ed è pertanto potenzialmente svantaggiato quando vi sono schemi pensionistici complementari che richiedono versamenti per lunghi periodi per poter diventare beneficiari. L'Italia figura al quartultimo posto fra i27 nella mobilità sul lavoro e al penultimo in quanto ad aspettativa di cambiamento volontario di attività professionale, davanti soltanto al Portogallo. Primi, in questa classifica, risultano Danimarca, Svezia e Gran Bretagna. Per la nuova direttiva I due studi sono stati presentati dalla Commissione con l'intento di sbloccare la proposta di direttiva sulla previdenza complementare, presentata già l'anno scorso, ma bloccata in Consiglio soprattutto dall'ostinata opposizione olandese, in una materia che richiede l'unanimità. Toccherà ora alla nuova presidenza slovena della Ue raccogliere la sfida. «Dobbiamo consentire ai lavoratori di spostarsi liberamente nell'unione — ha sottolineato il commissario Ue agli Affari sociali, Vladimir Spidla — senza per questo perdere il beneficio dei propri diritti di pensione complementare. Abbattere questi ostacoli costituisce un elemento chiave della strategia europea per creare crescita e occupazione».

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/portability_en.htm

L'indirizzo internet dove consultare gli studi indipendenti sulla previdenza complementare nell'Unione europea

Fisco

LA PENSIONE È IMPIGNORABILE NEI LIMITI POSTI DAL GIUDICE

• Su quali beni viene eseguito il recupero forzato in caso di mancata adesione al condono relativo ai contributi agricoli? Misi dice che il recupero si concentrerebbe solo nei confronti dell'immobile di proprietà del datore debitore. Sarebbe possibile aggredire la casa, per esempio, o la pensione, il Tfr o l'usufrutto su altri beni non di sua proprietà?

R.C. – FIRENZE

L'articolo 2740 del Codice civile (sulla "responsabilità patrimoniale") afferma che «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». La norma vale per tutti i debiti, e quindi anche per quelli previdenziali, inclusi quelli per i quali la legge affida la riscossione è coattiva agli agenti (ex "concessionari") della riscossione. L'agente della riscossione può perciò pignorare e vendere all'asta gli immobili e i diritti reali immobiliari (usufrutto), e farsi assegnare i crediti del debitore verso terzi (pensione, stipendi, trattamento di fine rapporto). Per tali crediti l'articolo 545 del Codice di procedura civile pone dei limiti, proclamando quali sono del tutto o parzialmente impignorabili. Gli stipendi e il trattamento di fine rapporto di lavoro sono pignorabili solo in ragione di un quinto del loro valore. La pensione è impignorabile, ma solo nei limiti stabiliti di volta in volta dal giudice dell'esecuzione. **A cura di Ezio Maria Pisapia**

REGIME CONTRIBUTIVO Per i tagli lo spartiacque è a 63anni

Continuare a lavorare, dopo aver ottenuto una pensione contributiva, raramente conviene. Le norme prevedono sempre un taglio, graduato in base all'età in cui viene chiesta la pensione. Prima dei 63 anni di età, chi si rioccupa come dipendente perde l'intera pensione, mentre se svolge un'attività autonoma ci rimette il 50% della quota eccedente il trattamento minimo Inps (443,12 euro nel 2008). Dai 63 anni in poi, chi lavora come dipendente perde il 50% della quota di pensione eccedente il minimo Inps. La stessa trattenuta viene fatta anche a chi svolge un'attività autonoma. Va detto che, al momento, la trattenuta viene applicata raramente, visto che difficilmente la pensione contributiva supera il trattamento minimo dell'Inps. In prospettiva però chi va in pensione con il contributivo pagherà pegno due volte: l'assegno sarà più basso di quello che a parità di condizioni avrebbe percepito con il retributivo e in più sarà fortemente scoraggiato a lavorare dopo il pensionamento. La disparità di trattamento non è giustificata, tanto più con la nuova legge sul Welfare i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità sono stati equiparati a quelli del sistema retributivo.

Nuovo impiego Per chi e a riposo nel novembre 2002.

Il ticket «una tantum» evita la trattenuta mensile

Può capitare che dopo qualche anno di inattività il pensionato decida di rimettersi in pista. In questo caso, se era in pensione al 30 novembre 2002, può liberarsi della trattenuta pagando una specie di ticket.. La somma, da versare entro tre mesi dalla ripresa dell'attività, viene calcolata in questo modo :

- si parte dalla pensione lorda riscossa il mese precedente l'inizio dell'attività e si toglie il trattamento minimo (443,12 euro nel 2008);

- dell'importo che resta si prende il 30% e si moltiplica per la differenza tra la quota 95 (58 annidi età, più 37 di contributi) e la somma dei requisiti anagrafici e di contribuzione posseduti al momento del pensionamento;

- il risultato finale non può essere superiore a tre volte la pensione mensile, né inferiore al 20% di tale importo.

Il ticket può essere pagato anche arate, versando il 30% subito e il resto in cinque rate trimestrali. Di norma, l'operazione si rivela vantaggiosa se i redditi di lavoro non sono modesti. Pesanti tagli agli assegni anche per gli invalidi Inps. Per redditi da un'attività dipendente autonoma, professionale o di impresa, la pensione (legge 335/95) deve essere ridotta del 25% se le entrate superano di quattro volte l'importo annuo della pensione minima dell'Inps (23.042,24 euro nel 2008) e del 50% se vanno oltre cinque volte (28.802,20 euro). Se una volta ridotta, la pensione supera il trattamento minimo dell'Inps (443,12 euro nel 2008), interviene un secondo taglio, che non si applica se la pensione è stata maturata con almeno 40 anni di contributi, perché in tal caso l'assegno è interamente cumulabile con qualsiasi reddito di lavoro. Se i versamenti sono stati invece inferiori a 40 anni, scattala trattenuta che varia a seconda del tipo di attività. Per quella di lavoro autonomo, è pari al 30% della quota eccedente il minimo. Se invece l'invalido è un lavoratore dipendente deve rinunciare a una fetta di pensione pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps. Questo secondo taglio non si applica se i redditi di lavoro sono modesti in quanto derivanti da attività svolte con contratti a termine di non più di 50 giorni l'anno o con lavori che danno un guadagno non superiore alla pensione minima Inps (5.760,56 euro nel 2008). Dalla trattenuta si salvano, a prescindere dagli importi percepiti, colf, operai agricoli, giudici onorari, tributari e di pace e coloro che percepiscono indennità per cariche pubbliche.
S.Do.

Pensione di anzianità e divieto di cumulo

Contribuzione ed età minima	Decorrenza della pensione		Trattenuta
		Lavoro dipendente	Lavoro autonomo
Almeno 40 anni a qualsiasi età	Qualsiasi	Nessuna	Nessuna
Almeno 37 anni	Qualsiasi	Nessuna	Nessuna
Meno di 37 anni (*) e 58 anni di età	Entro il 1° dicembre 2002	Nessuna	Nessuna
Meno di 37 anni e 58 anni di età	Dal 1° gennaio 2003	Tutta la pensione	30% quota eccedente trattamento minimo**

Nota: (*) se hanno pagato, o pagheranno, in caso di ripresa di attività una somma una tantum; (**) la trattenuta non può superare il 30% del reddito conseguito.

Previdenza. Inattuata la previsione del Protocollo Welfare di rivedere le regole sulla somma tra pensione e reddito Anzianità con cumulo limitato - I più giovani possono perdere l'assegno se tornano al lavoro come dipendenti

Sergio D'Onofrio

C'è chi, dopo il pensionamento, non può fare a meno di lavorare per arrotondare l'assegno e chi vede l'opportunità di mettere a frutto l'esperienza acquisita in tanti anni di attività. In ogni caso occorre fare i conti con il divieto di cumulo. Con il Protocollo sul welfare il governo si è dichiarato disponibile, come del resto aveva fatto la riforma Maroni, a rivedere l'attuale regime per incentivare, da un lato, la permanenza in attività dei pensionati e dall'altro di contrastare forme di lavoro nero e irregolare. Ma per ora restano le regole fissate dalla precedente normativa. Per rispondere ai quesiti dei lettori vediamo in quali casi, una volta in pensione, si può svolgere un'attività senza rimetterci nulla e quando invece si deve sottostare alla trattenuta.

Cumulo Totale

Il problema del cumulo non si pone per i pensionati di vecchiaia che dal 2001 non sono più soggetti ad alcun tipo di trattenuta, sia che lavorino in proprio che come dipendenti. Il discorso si fa più complicato per i pensionati di anzianità per i quali il regime di cumulo resta diversificato in relazione all'anzianità maturata e alla decorrenza della pensione. Le regole più favorevoli, introdotte dalla Finanziaria del 2003, convivono peraltro con quelle emanate in precedenza se risultano più vantaggiose per il pensionato. Conserva l'intero assegno chi si trova in una delle seguenti condizioni:

- ha maturato almeno 40 anni di contributi, considerando anche quelli versati dopo il pensionamento;
- può far valere al momento della pensione almeno 58 anni di età e 37 di contributi;
- è andato in pensione entro il dicembre del 2002 con meno di 58 anni di età e 37 di contributi ma ha versato entro il 17 marzo 2003 una specie di ticket.

Cumulo parziale

I pensionati di anzianità che non rientrano nelle situazioni indicate sono ancora soggetti al divieto di cumulo. Perdono tutta la pensione se si rioccupano come dipendenti. Mentre se svolgono un'attività autonoma subiscono una trattenuta parziale, pari al minor importo tra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo (443,12 euro al mese nel 2008) e il 30% del reddito conseguito. Ecco un esempio di come funziona il meccanismo. Rossi ha una pensione di 1.600 euro al mese e un reddito di lavoro autonomo di 800 euro. In questo caso saranno trattenuti 240 euro al mese (30% di 800), anziché 347,06 euro, corrispondenti al 30% della quota eccedente il trattamento minimo (1.156,88 euro). Il divieto di cumulo scatta per compensi e proventi conseguiti successivamente alla decorrenza della pensione, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento. Si applica il principio di competenza. Se Bianchi decide, per esempio, di mettersi in pensione dal 1° febbraio del 2008 e in marzo incassa compensi per consulenze effettuate nel 2007, su questo reddito non avrà alcuna trattenuta perché all'epoca non era ancora pensionato.

Scene da una fusione

Il gran valzer dei responsabili delle risorse umane

Il mal di pancia da aggregazioni entrato pesantemente negli uffici risorse umane e personale, chiamati a gestire un radicale cambio di scenario. Rientrano nelle “scene da una fusione” i numerosi movimenti fra i responsabili delle risorse umane, relazioni industriali, gestione del personale e formazione. Intesa Sanpaolo ha vissuto nella prima fase la ricerca di un equilibrio fra il plenipotenziario del gruppo milanese Francesco Micheli (con il ruolo anche di direttore generale) e Maurizio Montagnese, responsabile delle risorse umane di Torino. Montagnese, quasi 10 anni nel settore bancario con esperienza in UniCredit, ha poi lasciato per diventare presidente della Sagat. Riprendendo con la massima carica l'attività nel settore industriale che lo aveva visto in Fiat e Olivetti. Nella nuova squadra di Intesa Sanpaolo è entrato, dopo l'estate scorsa, Marco Vernieri, già responsabile delle relazioni sindacali per UniCredit. Un cambio di ufficio che non deve stupire in un contesto più competitivo del sistema bancario italiano. «Speriamo che le competenze maturate in un'altra grande realtà — commenta Lino Casciano, segretario regionale aggiunto di Dircredito — evitino la mortificazione delle notevoli professionalità esistenti nel gruppo». Provenienza UniCredit, ma da un anno e mezzo nel gruppo Banco Popolare, per Roberto Speziotto che ha preso il posto di Giuseppe Apicella Guerra (ex Comit) nella funzione responsabile delle risorse umane del gruppo. Per Bnl la new entry si chiama Gianfilippo Pandolfini (ex capo del personale di Banca Roma) che diventerà operativo, da febbraio prendendo l'incarico di Stefano Libotte. Conferma alle relazioni industriali per Roberto Quinale. Altri spostamenti sono avvenuti anche in altre aggregazioni. Per tutti un gran lavoro fra preoccupazioni occupazionali, necessità di trovare omogeneità di comportamenti e gran fretta delle aziende di ottenere ritorni per gli azionisti.

Polo Zucca